NUOVO ORDINAMENTO DEI PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLA CINEMATOGRAFIA

Art. 9

Premi di qualità

Ai lungometraggi nazionali ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualita' previsto dall'articolo 8 e che risultino, secondo le segnalazioni della SIAE, essere stati regolarmente programmati in pubblico, e' assegnato un premio il cui ammontare e' fissato annualmente con decreto dell'Autorita' competente in materia di spettacolo. Tale premio sara' cosi' ripartito: il 71 per cento a produttore; il 10 per cento al regista; il 3 per cento al l'autore del soggetto; il 7 per cento all'autore della sceneggiatura; il 2 per cento all'autore del commento musicale; il 3 per cento al direttore della fotografia il 2 per cento all'autore della scenografia e il 2 per cento all'autore del montaggio. Agli esercenti di sale cinematografiche e' concesso, per la programmazione dei film ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualita', un abbuono del 25 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge. Tale abbuono e' cumulabile con quelli previsti dall'articolo 6.

Versione in vigore dal 18 gennaio 1994, non più in vigore dal 6 febbraio 2004 · versione 20

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia
Estremi	Legge 4 novembre 1965, n. 1213
Titolo	II — Film di lungometraggio
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 1965

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-ordinamento-dei-provvedimenti-a-favore-della-cinematografia/art-9-premi-di-qualita/versione/20

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it